



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 1514

IL RETTORE

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, inerente al "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 inerente al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 di Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici, emanato con il D.R. n. 1466 del 09.11.2021;
- RAVVISATA l'opportunità di apportare alcune integrazioni al succitato regolamento che disciplinano l'acquisizione a valle della delibera favorevole del Consiglio della Scuola di Specializzazione e della competente Struttura Didattica e successivamente l'invio, da parte del competente Ufficio, al Rettore dei singoli Accordi di collaborazione per lo svolgimento del periodo di formazione fuori rete formativa per medici e per non medici in formazione specialistica per la sottoscrizione, ciò al fine di snellire l'iter che allo stato prevede per ciascuno di essi anche la deliberazione degli Organi Collegiali;
- VISTA pertanto, la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 04.10.2024, con la quale, sub condizione all'acquisizione del parere favorevole del



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Consiglio di Amministrazione, è stata approvata, tra l'altro, la proposta di integrazione dell'art. 19 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 10.10.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di integrazione dell'art. 19 del succitato Regolamento

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

L'art. 19 del Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici è integrato come di seguito riportato:

Art. 19 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria per non medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, vigente	<u>Proposta di integrazione dell'art. 19 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria per non medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</u>
<p>Art. 19 - Formazione fuori rete formativa</p> <p>1. Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico- scientifica integrata fra Università italiane e straniere ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi.</p> <p>2. È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite un accordo che disciplini, in particolare, gli aspetti organizzativi.</p> <p>3. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di</p>	<p>Art. 19 - Formazione fuori rete formativa</p> <p>1. Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico- scientifica integrata fra Università italiane e straniere ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi.</p> <p>2. È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite un accordo che disciplini, in particolare, gli aspetti organizzativi.</p> <p>3. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di</p>



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

formazione all'estero in strutture sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante, per un periodo complessivo di diciotto mesi nell'intero corso di studi.

4. Per i laureati in formazione specialistica, limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività all'estero, i costi relativi alle coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, in caso di espresso rifiuto da parte dell'ente ospitante a farsene carico, saranno garantiti a propria cura e spese dall'Ateneo.

5. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione in strutture sanitarie in Italia, non inserite nella rete formativa, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante.

formazione all'estero in strutture sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola **di Specializzazione e del parere favorevole della competente Struttura Didattica** e formale accettazione dell'Ente ospitante, per un periodo complessivo di diciotto mesi nell'intero corso di studi; **a seguito dell'acquisizione della succitata delibera favorevole e del succitato parere favorevole, il Rettore provvederà alla sottoscrizione dello specifico Accordo.**

4. Per i laureati in formazione specialistica, limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività all'estero, i costi relativi alle coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, in caso di espresso rifiuto da parte dell'ente ospitante a farsene carico, saranno garantiti a propria cura e spese dall'Ateneo.

5. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione in strutture sanitarie in Italia, non inserite nella rete formativa, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola **di Specializzazione e del parere favorevole della competente Struttura Didattica** e formale accettazione dell'Ente ospitante; **a seguito dell'acquisizione della succitata delibera favorevole e del succitato parere favorevole, il Rettore provvederà alla sottoscrizione dello specifico Accordo.**

Art. 2

Il Regolamento per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservata ai non medici integrato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

22 OTT. 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda